

Reg.delib.n. **1466**

Prot. n. 109/S016

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

**O G G E T T O:**

L.P. 21 dicembre 2007, n. 23. Art. 15. Disposizioni in materia di aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive. Criteri e modalità di attuazione.

Il giorno **06 Giugno 2008** ad ore **09:30** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

### **LA GIUNTA PROVINCIALE**

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**LORENZO DELLAI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE**

**MARGHERITA COGO**

**ASSESSORI**

**MARCO BENEDETTI**

**OLIVA BERASI**

**MARTA DALMASO**

**TIZIANO MELLARINI**

**FRANCO PANIZZA**

**GIANLUCA SALVATORI**

Assenti:

**REMO ANDREOLLI**

**OTTORINO BRESSANINI**

**MAURO GILMOZZI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

in considerazione della correlazione diretta tra crescita economica e risorse del bilancio provinciale, dovuta al sistema di finanziamento basato in primo luogo sulla devoluzione dei tributi erariali oltre che, in misura minore, sul gettito dei tributi propri, l'Amministrazione provinciale ha da tempo individuato nella politica tributaria un meccanismo idoneo ad incentivare lo sviluppo del tessuto produttivo locale.

In tal senso, i margini di manovra più significativi sono legati alla disposizione contenuta all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali). Tale norma ha previsto la possibilità, per le Regioni e le Province autonome, a partire dal 2000, di ridurre fino ad un massimo di 1 punto percentuale l'aliquota dell'IRAP, con l'esclusione di quella (8,5%) applicata alle Amministrazioni pubbliche sulla base imponibile relativa all'esercizio di attività non commerciali.

In forza di tale norma l'Amministrazione provinciale ha operato, sin dal primo anno di applicabilità della stessa, agendo al ribasso sulla leva tributaria con l'introduzione di disposizioni di carattere strutturale di abbattimento dell'aliquota IRAP nella misura massima consentita dalla legge nazionale in favore delle imprese operanti nelle zone svantaggiate del territorio provinciale, delle nuove iniziative produttive e delle imprese agricole.

Da ultimo, l'articolo 15 della legge finanziaria provinciale per l'anno 2008 (L.P. 21 dicembre 2007, n. 23) ha stabilito in via generale, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008, la riduzione dello 0,5% dell'aliquota base IRAP di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A tale riguardo si ricorda che, a seguito dell'approvazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l'aliquota base di cui al comma 1 dell'articolo 16 del D.Lgs. 446/97 (alla quale va applicata la riduzione di cui alla legge provinciale) passa dal 4,25% al 3,9%.

Lo stesso articolo 15 della finanziaria provinciale, nei successivi commi da 2 a 7, ha previsto la possibilità, per gli operatori economici "virtuosi" che perseguono obiettivi di crescita aziendale ovvero di espansione dell'occupazione a tempo indeterminato, di godere di un'ulteriore riduzione dello 0,5% dell'aliquota IRAP.

Ai fini della concessione di quest'ultima agevolazione, nell'ottica di una valutazione dell'attività economica non limitata a quanto desumibile dai dati di bilancio, ma consapevole della rilevanza sociale delle problematiche connesse con la sicurezza nei luoghi di lavoro, la normativa richiede che le performance aziendali e professionali in termini di incremento produttivo o occupazionale siano ottenute in assenza di gravi violazioni della normativa in materia di contrasto del lavoro irregolare e di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Tali riduzioni non sono applicabili, per i vincoli imposti dalla legge statale, all'aliquota dell'8,5% di cui all'art. 16, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, applicata alla base imponibile delle Amministrazioni Pubbliche calcolata con il metodo retributivo. La riduzione per imprese "virtuose" è applicabile per questi ultimi soggetti e per gli enti non commerciali limitatamente alla base imponibile relativa all'eventuale attività commerciale esercitata.

In considerazione della rilevanza dell'impatto agevolativo, per ragioni di certezza giuridica la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni concernenti le imprese "virtuose", ai sensi del comma 8 dell'articolo 15 della L.P. 23/2007, è stata fissata nel periodo d'imposta in corso il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo alle decisioni di autorizzazione

rese dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.

Detto avviso, nella forma di Comunicato del Dirigente del Servizio Entrate, Finanza e Credito, è comparso sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 18/I-II del 29 aprile 2008 e riporta stralcio della Decisione della Commissione europea del 7 aprile 2008, la quale constata che la misura agevolativa relativa alle imprese “virtuose” non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del Trattato CE.

Alla luce di quanto sopra, si procede ora con la presente deliberazione, ai sensi del comma 7 dell’articolo 15 della L.P. 23/2007, a stabilire i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nei commi precedenti del medesimo articolo.

In relazione a detti criteri sono stati acquisiti, per quanto di pertinenza, i pareri favorevoli delle strutture provinciali competenti in materia di industria, artigianato e miniere, in materia di turismo e commercio ed in materia di lavoro.

Ai sensi dell’art. 31 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, al fine di garantire la massima diffusione del presente provvedimento, esso verrà pubblicato, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante “Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”, ed in particolare l’articolo 16, comma 3;
- visto l’articolo 15 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 2008)”;
- vista la Decisione della Commissione europea 7 aprile 2008 – C(2008)1356 relativa all’oggetto “Aiuto di Stato n. N. 95/2008 – Italia (Provincia di Trento)”;
- vista la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 18/I-II del 29 aprile 2008 dell’avviso relativo alla Decisione;
- preso atto del parere favorevole delle strutture citate in premessa;
- visto l’art. 31 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23;
- visti gli atti citati nelle premesse;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

#### d e l i b e r a

- 1) di approvare i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nei commi da 1 a 6 dell’articolo 15 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 2008)”, riportati nell’allegato parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di provvedere alla pubblicazione per notizia della presente deliberazione, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione nonché di renderne noto il contenuto, in forma integrale o per estratto, nei modi ritenuti più efficaci, anche attraverso strumenti informatici e telematici.

LB

## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

---

Pag. di 4 RIFERIMENTO: 2008-S016-00111